

Il contratto di apprendistato e le sue particolarità giuridiche

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo determinato con la particolarità che non è la prestazione lavorativa remunerata ad essere determinante bensì la formazione. Il lavoro è inteso quale mezzo ai fini della formazione. Qui di seguito vi presentiamo alcune particolarità giuridiche di questo complesso rapporto di lavoro.

Il contratto di apprendistato va stipulato per iscritto all'inizio dell'apprendistato per tutta la durata della formazione professionale di base e dev'essere approvato dalle autorità cantonali competenti (Divisione della formazione professionale). Di norma, al momento della stipulazione, l'apprendista è ancora minorenne e pertanto il contratto va firmato anche da un genitore o dal rappresentante legale. A tenore dell'articolo 14 capoverso 6 della legge sulla formazione professionale (LFPr) il rapporto di tirocinio soggiace alle disposizioni della LFPr anche se le parti omettono di concludere un contratto o se il contratto non è sottoposto all'approvazione o vi è sottoposto tardivamente.

Orario di lavoro – orario di riposo – ore supplementari – vacanze

Dall'entrata in vigore dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori il 1° gennaio 2008 è opportuno distinguere tra le prescrizioni per le persone in formazione con meno di 18 anni e quelle per le persone che hanno già compiuto il 18° anno di età, visto che si scostano sensibilmente le une dalle altre soprattutto per quanto concerne l'orario di lavoro e le necessarie autorizzazioni. Le disposizioni più importanti sono presentate nel bollettino informativo «Lehrverhältnis – einzelne Aspekte», pubblicato al sito www.sse-sbv-ssic.ch. Ai sensi dell'articolo 345a capoverso 3 CO, alle persone in formazione che non hanno ancora

compiuto il 20° anno di età vanno accordate almeno cinque settimane di vacanza l'anno. Gli apprendisti nel settore dell'edilizia principale hanno diritto a sei settimane a prescindere dall'età.

Scuola professionale di base e corsi extra aziendali quale tempo di lavoro

L'impresa deve accordare senza decurtazioni dello stipendio il tempo necessario per frequentare la scuola professionale di base e i corsi extra aziendali e per partecipare agli esami finali, dato che – rientrando nella formazione professionale di base – sono obbligatori e gratuiti per l'apprendista. Il tempo necessario è equiparato al tempo di lavoro. Ne consegue che gli infortuni sul percorso per recarsi a scuola/ai corsi sono considerati infortuni professionali e, come tali, vanno notificati alla Suva.

Scioglimento del rapporto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo determinato che si estingue automaticamente alla scadenza del tempo di formazione stabilito in precedenza. Di solito, lo scopo del contratto viene raggiunto: l'apprendista conclude con successo la formazione professionale e riceve l'attestato professionale di capacità.

Tuttavia, in Svizzera, il 10 per cento circa dei rapporti di apprendistato sono sciolti anticipatamente. Durante il periodo di prova, va rispettato un preavviso di 7 giorni. D'intesa reci-

proca, lo scioglimento è possibile in qualsiasi momento. L'articolo 346 capoverso 2 CO cita i motivi che giustificano la disdetta immediata. Lo scioglimento anticipato va in ogni caso notificato tempestivamente alla Divisione della formazione professionale ed eventualmente alla scuola professionale.

Esami bocciati – cosa si fa?

L'impresa non è obbligata a continuare ad occupare l'apprendista che boccia gli esami teorici e/o quelli pratici. Il rapporto di lavoro può proseguire fino alla prossima seduta d'esame. Anche questo «contratto di proroga» soggiace all'approvazione della Divisione della formazione professionale. ■

*Elisabeth Müller,
Servizio giuridico SSIC*



Elisabeth Müller

Siamo al vostro fianco

Noi del servizio giuridico della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) siamo a disposizione delle imprese associate per una prima consulenza gratuita. All'indirizzo www.sse-sbv-ssic.ch, rubrica «Service juridique», vi proponiamo inoltre tutta una serie di documenti e supporti decisionali.

Uno dei nostri compiti è di risolvere questioni giuridiche rilevanti per l'associazione e difendere gli interessi della stessa presso autorità e amministrazioni. Per richieste telefoniche potete chiamare la nostra hotline al numero 044 258 82 00, lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.30, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 11.30.

Durante gli orari della hotline potete anche inviare le vostre richieste via email, all'indirizzo rechtsdienst@baumeister.ch, indicando il vostro numero di socio.

Le richieste scritte per una prima consulenza, corredate di tutti gli allegati del caso, vanno inviate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, Servizio giuridico, Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo.

Anche in questo caso va indicato il numero di socio. ■